



STABAT MATER - Accademia Musicale

Convenzionata con il Conservatorio G. Verdi di Como
Promotrice culturale del Teatro alla Scala di Milano

Assemblea degli associati di "Stabat Mater - Accademia Musicale al Santuario". Verbale della riunione del 18.01.2023.

Il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 20.00 si è riunita in C.so Europa n. 228 - Rho, l'assemblea degli associati di Stabat Mater - Accademia Musicale al Santuario, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto in APS, al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, a seguito della richiesta di integrazione della Città Metropolitana di Milano - Settore Politiche del Lavoro e Welfare - Area Pianificazione e Sviluppo Economico - fascicolo 8.5/2022/832 - pratica di codice 634690 sospesa in corso di istruttoria in data 04/01/2023;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti gli associati:

DONATO BRUNO

CRISTINA DI STASIO

MARISA DE ANGELI

WILLIAM BRUNO, che svolgerà funzioni di Segretario.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, a seguito della richiesta di integrazione della Città Metropolitana di Milano - Settore Politiche del Lavoro e Welfare - Area Pianificazione e Sviluppo Economico - fascicolo 8.5/2022/832 - pratica di codice 634690 sospesa in corso di istruttoria in data 04/01/2023.

Il Presidente informa i presenti che in data 25/11/2022 - con protocollo n. 57245 - è stata presentata la richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore a nome della Stabat Mater - Accademia musicale al Santuario.

Successivamente - in data 04/01/2023 - è arrivata via pec la richiesta di integrazione dell'istanza presentata, nello specifico per gli artt. 16 e 22.

Si procede pertanto alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla precedente versione.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendoci null'altro da liberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.45.

IL SEGRETARIO

William Bruno

IL PRESIDENTE

Donato Bruno

convenzionata con



Stabat Mater - Accademia Musicale al Santuario

Sede: C.so Europa, 228 - 20017 Rho (MI)

Tel. 349.0025588 - PEC: stabatmaterrho@pec.it

C.F. 93546200150 - P.IVA 08741380961

segreteria@accademiasantuario.com - www.accademiasantuario.com



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"STABAT MATER - ACCADEMIA MUSICALE AL SANTUARIO APS"
(revisione 18 gennaio 2023)

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è liberamente costituita l'Associazione denominata "Stabat Mater - Accademia Musicale al Santuario APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rho. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rho non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'acronimo APS ovvero la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza ufficiale.
4. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (in seguito denominato anche "RUNTS") l'Associazione espleta le procedure per il riconoscimento presso il Registro regionale delle APS Lombardia, ovvero Registro provinciale delle APS della Città metropolitana di Milano.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del RUNTS, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Stabat Mater - Accademia musicale al Santuario APS" oppure "Stabat Mater - Accademia musicale al Santuario - associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Carattere dell'Associazione.

1. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.
2. L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fini di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche Soci sulla base della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle regole del presente Statuto.
3. L'Associazione è apartitica e non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi tipo, della quota associativa.
4. L'Associazione ha carattere esclusivamente privato e non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Amministrazioni Pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.

Art. 4 - Finalità, scopi e attività sociali.

1. L'Associazione, fondata sui valori dell'educazione cattolica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura musicale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. L'Associazione, nello specifico, svolgerà le proprie attività di interesse generale prevalentemente mediante i seguenti interventi:

- Educare ed educare a riconoscere la Bellezza della Musica, come massima espressione della Persona che ci è stata donata;
 - riunire in associazione ogni persona che si dichiara interessata alla conoscenza e alla divulgazione della musica, del canto e di ogni realtà artistica ad essa riconducibile;
 - promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, laboratori di musica di insieme ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i giovani (bambini e ragazzi) che tra gli adulti e dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica;
 - promuovere i giovani talentuosi dando loro la possibilità di esprimersi e comunicare l'arte dei suoni, attraverso concerti ed incontri tematici;
 - ampliare la conoscenza musicale, teorica e pratica;
 - proporre concerti, serate musicali, incontri tematici sulla Storia della Musica e sull'Ascolto;
 - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, affinché sappiano trasmettere la cultura musicale come un bene per la persona;
 - pubblicare dispense e materiale informativo, inerente le attività dell'Associazione;
 - condividere con altre Associazioni od Enti, a scopo analogo, progetti e collaborazioni;
 - promuovere e dare vita ad una scuola artistico-musicale, istruendo, in particolare, giovani allievi, per divulgare la conoscenza della musica e per creare momenti di ritrovo e aggregazione;
 - aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'associazione, al suo interno, potrà costituire formazioni musicali (orchestre, cori, ...) aventi finalità divulgative;
 - promuovere e diffondere la Cultura e la pratica del volontariato;
 - ideare, organizzare, coordinare e promuovere corsi, masterclass strumentali tenuti da docenti di istituti ed enti musicali o da docenti ospiti dalle documentate capacità artistico-interpretative;
 - gestire corsi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché organizzare e promuovere le attività culturali musicali di interesse sociale, con finalità educative;
 - partecipare a gare e concorsi musicali e canori ed attuare iniziative ricreative culturali e artistiche correlate allo scopo sociale;
 - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con facoltà di affidare, ai detti enti o società terze, anche lo svolgimento di alcune delle attività promozionali, organizzative, didattiche, formative, artistiche, canore o musicali che costituiscono l'oggetto delle attività dell'Associazione stessa;
 - svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, perché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente indicata dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento con la loro opera, le loro competenze, le loro conoscenze.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Deve altresì effettuare il versamento della quota associativa annuale. La domanda deve contenere i dati anagrafici e i recapiti. Alla data di ammissione a Socio i suddetti dati dovranno essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo nel Libro Soci. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. I diritti e gli obblighi di ciascun Socio sono previsti nel rispetto del principio di democraticità della partecipazione e delle generali regole della trasparenza.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.
4. Gli associati hanno il dovere di:
- a) essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro le scadenze previste;
 - b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Art.9 - Anno attività sociale, cariche sociali e quota annuale.

1. L'anno di attività sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
2. Tutti gli incarichi assunti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Collegio dei Probiviri, a seguito di elezioni assembleari, scadono il 30 giugno dell'ultimo anno di mandato.
3. L'importo della quota associativa annuale, che va dal 1° luglio al 30 giugno, viene determinato e/o modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
4. La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
5. Il Socio che per qualsiasi ragione cessi di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote versate e non conserva alcun diritto nei confronti dell'Associazione, né sul patrimonio della stessa.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio.

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno di attività sociale in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei Soci in relazione alla normativa vigente.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) Il Collegio dei Probiviri;

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che sono iscritti nel Libro dei Soci e sono in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi - ad eccezione del Presidente;
- c) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento;
- f) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuito dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - o) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - p) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 12, c. 1, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
- 2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, a costoro subentrano in carica i primi non eletti nella votazione in cui fu eletto il consiglio direttivo in carica, procedendo in ordine decrescente in base ai voti ricevuti; qualora l'elezione del consiglio fosse stata fatta per acclamazione verrà convocata una nuova assemblea per provvedere alla integrazione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati o surrogati scadranno con la scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

3. Qualora venissero a mancare per dimissioni o altra causa la metà dei consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci deve essere convocata per nuove nomine.

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.
2. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
6. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da membri che devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
3. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
6. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Esso è composto da un minimo di due a un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci fondatori, ovvero tra gli associati con almeno due anni sociali consecutivi di anzianità.
3. La funzione di Presidente dei Probiviri è assunta per accettazione dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi sociali sulla loro corretta applicazione;
 - b) emette, ove richiesto, pareri di legittimità sugli atti, documenti e deliberazioni degli organismi sociali, secondo le sue competenze;
 - c) dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i Soci, tra questi e i Soci che ricoprono cariche sociali, nonché all'interno del Consiglio Direttivo, in merito a difformità di interpretazione, sostituzioni o inadempienze;
5. Il Collegio dei Probiviri viene reintegrato attraverso la nomina dei primi dei non eletti o attraverso l'Assemblea elettiva dei Soci e con mandato in scadenza giunto a quello del Consiglio Direttivo in carica.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunemente denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31 - Bilancio Sociale e informativa sociale

1. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali prevista dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai Soci.
2. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 33 - Clausola transitoria

1. Con l'approvazione del presente Statuto decadono tutte le cariche sociali e si procede contestualmente a nuove elezioni degli organi sociali.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Viene dato mandato al Presidente di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro Regionale delle APS Lombardia, ovvero registro Provinciale delle APS della Città Metropolitana di Milano e nel RUNTS una volta istituito.

La presente revisione dello Statuto dell'Associazione "Stabat Mater - Accademia Musicale al Santuario" consta di n. 12 pagine ed è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 18/01/2023.

Il Presidente Donato Bruno

